

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 240/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Cirillo Dr. G.Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. TORINO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**  
- **PERDITA DELLA GARA PER 0-3;**  
- **INIBIZIONE FINO AL 15.5.2008 INFLITTA AL SIG. MENIGHETTI MASSIMO,**  
**SEGUITO GARA FIAMMAMONZA DILETTANTE/TORINO DEL 12.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 83 del 17.4.2008)

Il Torino Calcio Femminile, con atto del 18.4.2008, ha preannunciato reclamo con richiesta di copia atti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008 per le sanzioni: della perdita della gara per 0 – 3 e l’inibizione fino al 15.5.2008 inflitta al signor Menighetti Massimo seguito gara Fiammamonza Dilettate/Torino del 12.4.2008.

Il Giudice Sportivo aveva deciso la perdita della gara a carico della società A.C.F. Torino per 3 – 0, ai sensi dell’art. 17, comma 5 lett. a) C.G.S., poiché la calciatrice Pasqui Maria Ilaria, inserita nella distinta di gara, era risultata tesserata presso la Federazione Americana con la società Poli Blues dal 4.4.2008.

All’udienza odierna, nonostante la regolarità degli avvisi, non sono stati presentati i motivi di reclamo e nessuno è comparso per la società.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Torino Calcio Femminile di Venaria (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 39 DEL C.G.S. AZZATE CALCIO MORNAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FULGOR CARDANO / AZZATE C. MORNAGO DEL 9.3.2008** (Com. Uff. 38 del 3.4.2008 e Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. 47/CDN del 18.4.2008).

L’Azzate Calcio Mornago ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 47 del 18.4.2008) che, a conferma di quanto già deliberato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia (Com. Uff. n. 38 del 3.4.2008), rigettava la sua richiesta di ritenere la gara del Campionato di

Promozione Lombardo Azzate Mornago/Fulgor Cardano del 9.3.2008, viziata dall'avvenuta partecipazione nelle fila della Fulgor Cardano, del calciatore Oldrini Davide in posizione irregolare perché squalificato, applicando di conseguenza all'avversaria la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 1 C.G.S..

Assume che la decisione gravata sarebbe inficiata da "errore di fatto nell'esame della vicenda" che, ex art. 39 lett. e) C.G.S. ne legittimerebbe la revocazione, in quanto l'ultimo giudice, come comproverebbe la documentazione prodotta a sostegno dell'istanza, avrebbe ommesso di rilevare come l'Oldrini Davide, colpito sempre per recidività in ammonizioni, da tre distinti provvedimenti di squalifica per una giornata di gara (Com. Uff. n. 41 del 4.5.2007, n. 44 del 24.5.2008 e n. 25 del 20.12.2007) ne avrebbe scontate soltanto due (in occasione delle gare Modenese/Fulgor del 16.9.2007 e Fulgor/Guanzanese del 23.12.2007) così mantenendo il suo "status" di irregolare in tutti gli incontri, compreso ovviamente quello oggetto dell'originario reclamo, in cui risultava essere stato utilizzato.

Il ricorso non può essere ammesso perché difetta dell'invocata causa di revocazione.

Il "vulnus" all'intangibilità del giudicato è consentito da già mentovato art. 39 C.G.S. solo in alcuni casi specificamente e tassativamente elencati, tra i quali quello – l'essere incorso, l'organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata, in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa – ritenuto sussistente dalla ricorrente.

Ovviamente, quando il legislatore federale parla di "atti e documenti di causa", si riferisce a quelli costituenti il pacchetto probatorio del procedimento già concluso con la decisione impugnata.

Nella specie, posto che l'errore segnalato consisteva nel non aver rilevato come l'Oldrini non avesse ancora espulso una delle tre giornate di squalifica inflittele, è incontestabile che tale circostanza poteva essere inequivocabilmente provata solo attraverso una specifica documentazione (produzione delle distinte dei calciatori utilizzati dalla Fulgor Cardano in tutte le partite del Campionato di Promozione Piemontese 2007/2008) che nel giudizio precedente mancava vuoi per negligenza dell'attuale ricorrente (che vi ha in qualche modo ovviato solo tardivamente in questa sede di revocazione), vuoi per inerzia dello stesso giudicante che avrebbe potuto assumere iniziative disponendo apposite indagini.

Mancava, quindi, perché ne difettavano i presupposti, la possibilità di quell'errore di fatto posto a base dell'istanza di revocazione che va, di conseguenza e come già detto, dichiarata inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ai sensi dell'art. 39 del C.G.S. come sopra proposto dal C.G.S. Azzate Calcio Mornago di Azzate (Varese) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

### **3) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO FUMONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORT VILLAGE GUARCINO/ATLETICO FUMONE DEL 10.02.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 17.4.2008)**

Nel corso della gara Sport Village Guardino/Atletico Fumone del 10.2.2008 di Calcio a 5 Campionato III Categoria Frosinone, l'Arbitro, al 42' del secondo tempo, nel rilevare il comportamento offensivo e minaccioso di tre giocatori dell'A.S.D. Atletico Fumone verso i tifosi della società ospitante e nel considerare che la loro espulsione avrebbe determinato la sopravvenuta insufficienza del numero dei rimanenti giocatori della stessa Atletico Fumone (numero necessario per

la prosecuzione della partita), decideva di non espellere i suddetti, anche al fine di non accrescere la tensione nel campo e fuori e di evitare grave rischio all'incolumità dello stesso Arbitro e decideva, altresì, di porre fine alla gara con l'emissione del triplice fischio di chiusura.

Il Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Frosinone (Com. Uff. n. 52 del 28.2.2008), visto che l'Atletico Fumone non aveva dato seguito al preannuncio di reclamo ed esaminato il referto arbitrale, decideva di dichiarare inammissibile il reclamo della società, con addebito della relativa tassa e di infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3 e ammenda di €150,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale (Com. Uff. n. 132 del 10.4.2008) in ordine al reclamo proposto dall'Atletico Fumone avverso la decisione del Giudice Sportivo, considerato che i fatti riferiti "investono decisioni disciplinari adottate in campo dal direttore di gara che, in base all'art. 29 comma 3 C.G.S. sono di sua esclusiva competenza, riteneva, nemmeno parzialmente, assumibili le doglianze avanzate col ricorso" Pertanto la Commissione respingeva il reclamo in ordine alla ripetizione della gara, accogliendo solo la richiesta di riduzione dell'importo dell'ammenda (da € 150,00 a €100,00).

L'Atletico Fumone nel reclamo a questa Corte chiede l'annullamento della sanzione della perdita della gara, con ogni conseguenza in ordine alla ripetizione della partita, a causa dell'evidente errore tecnico dell'arbitro che, come detto, invece di espellere previa esibizione del cartellino rosso n. 3 giocatori dello stesso Atletico Fumone, ha posto fine alla gara. La reclamante pone in rilievo che, in realtà, l'Arbitro aveva considerato la partita regolarmente terminata, mentre nel supplemento di referto lo stesso Arbitro ha, poi, considerato la partita terminata per una presunta, ma mai avvenuta, espulsione dei tre giocatori dell' Atletico Fumone.

Esaminando gli atti, anzitutto, sotto il profilo procedurale, il Collegio rileva un primo motivo di inammissibilità per intempestività del reclamo dell'A.S.D. Atletico Fumone, atteso che esso risulta essere stato trasmesso alla Corte Federale il 22.4.2008 e alla controparte Polisportiva Sport Village Guarcino, con raccomandata a mano, il giorno successivo 23.4.2008, laddove ai sensi del combinato disposto degli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S., il reclamo va trasmesso al Giudice entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la impugnanda decisione (nella specie, delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 132 del 10.4.2008) e copia di esso va inviata contestualmente alla controparte.

Il Collegio riscontra, poi, un secondo motivo di inammissibilità del reclamo in esame, considerato che la Corte di Giustizia Federale, ai sensi dell'art. 31 comma 1 C.G.S., è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi *nazionali* e della Commissione disciplinare *nazionale*, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici *territoriali*.

Dunque non è ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di Giustizia Federale, come giudice di terzo grado.

La Corte, peraltro, è competente (quale unico Giudice Federale) a pronunciarsi nei procedimenti per revisione e revocazione (cfr. anche art. 39 C.G.S.).

Nel caso in esame, anche ove si voglia invocare l'applicabilità della citata norma, non si verterebbe in tema di *revisione*, atteso che non si tratta di dare un giudizio in base a nuove prove sopravvenute o scoperte.

Qualora, poi, si voglia intendere il reclamo come istanza di *revocazione*, il Collegio rileva che non ricorrerebbero nella specie i motivi di carattere eccezionale solo in presenza dei quali il detto istituto è ammesso. In particolare, non sarebbe invocabile il caso *dell'errore di fatto* contemplato dall'art. 1 lett. e) del citato art. 39.

Infatti, dagli atti risulta chiaramente che i precedenti giudici hanno esaminato tutti i fatti che si sono verificati durante lo svolgimento della gara del 10.2.2008 e li hanno valutati, secondo il loro apprezzamento logico-giuridico, come idonei a far maturare il giudizio finale di inammissibilità (da parte del Giudice Sportivo Territoriale) e di rigetto (da parte della Commissione Disciplinare Territoriale) del ricorso.

Non è dunque rinvenibile un errore di fatto, il quale si sostanzia in un'erronea od omessa percezione, *da parte dell'organo giudicante*, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto.

L'errore tecnico dell'Arbitro, lamentato dalla società ricorrente, non potrebbe comunque essere ricondotto al concetto di errore di fatto censurabile, anzitutto perché è un errore dell'Ufficiale di gara e non del giudice e, poi, perché si ricollega a decisioni adottate appunto dall'arbitro sul campo, nella sue esclusive discrezionalità tecnica e competenza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Fumone di Fumone (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 23 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete